



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 29/01/2020

### FATTO

1. In data 7.3.2012 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, per un importo dovuto complessivo di € 31.680,00 da rimborsare in n. 120 rate da € 284,00 ciascuna. Nell'aprile del 2016 procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 48, sulla base di un conteggio estintivo nel quale l'intermediario riconosceva al ricorrente l'importo di € 186,33 a titolo di abbuoni e rimborsi.
2. Dopo aver proposto reclamo non soddisfatto, il ricorrente, con l'assistenza di un professionista, contesta il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo il rimborso *pro quota* delle commissioni ed oneri assicurativi corrisposti e non goduti per una somma di € **1.036,86**, oltre ad interessi legali ed € 200,00 a titolo di rimborso delle spese di assistenza professionale.
3. L'intermediario convenuto, nelle sue controdeduzioni, ha eccepito, quanto alle spese di istruttoria, che esse si riferiscono esclusivamente ad attività preliminari e prodromiche alla conclusione del contratto e, in quanto tali, non rimborsabili, trattandosi di una voce di costo integralmente *up-front*; in merito alle commissioni rete distributiva, afferma che tale voce di costo si riferisce ad attività chiaramente *up-front* e ad una voce residuale idonea ad includere anche attività di natura *recurring* e che le condizioni contrattuali quantificano nel 60% la quota c.d. *recurring* e nel residuale 40% la quota *up-front* delle commissioni di distribuzione; quanto infine agli oneri assicurativi, evidenzia che, tenuto conto dei rimborsi già erogati da parte delle Compagnie assicurative, l'uno



dell'importo di € **102,14** e l'altro dell'importo di € **233,13**, ha provveduto a riconoscere in favore del cliente l'ulteriore somma di € **11,68**, pari alla differenza tra l'importo di € 346,95 previsto nel Piano annuale di rimborso e la somma di € 335,27, rimborsata dalle Compagnie assicurative, gli interessi legali decorrenti dalla data del reclamo e la somma di euro 20,00 a titolo di spese di procedura, e così per complessivi € **31,72** come comprovato da assegno circolare di cui produce copia.

4. Infine, quanto alle spese legali, evidenzia che nulla si ritiene di dover riconoscere posta la mancanza della prova di aver effettivamente sostenuto gli oneri di cui si chiede il ristoro, la non complessità della materia e la serialità delle questioni sottoposte all'Arbitro. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

5. Il Collegio, tenuto conto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.9.2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) nonché della decisione del Collegio di Coordinamento dell'11.12.2019, n. 26525, ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:

- l'importo di imposte e tasse, o delle spese vive di istruttoria o del compenso per l'attività di intermediazione del credito che viene indicato nel contratto, non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, comma 1, T.u.b., se l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo riscontro probatorio del fatto di aver effettuato a sua volta il pagamento di tale importo a terzi, presumendosi il pagamento avvenuto solo per quanto riguarda le imposte e tasse;
- al di là del predetto importo, qualsiasi altro importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, T.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*;
- la riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, comma 1, T.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto;
- avendo il Collegio di Coordinamento affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), ritiene questo Collegio che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Si tratta infatti del criterio: più omogeneo e coerente, una volta che si consideri il globale costo del credito prevenendo discrezionali differenziazioni e qualificazioni; più semplice e intelligibile da parte del consumatore; più coerente alla fonte legale dell'obbligazione restitutoria, posto che, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto, ormai risolto, ma dalla legge, secondo i principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito;
- tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione come *recurring* ovvero *up-front*, come suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
- questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring*, quanto a quelli *up-front*.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

6. Nel caso di specie, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già rimborsato al ricorrente dalla compagnia assicurativa e dall'intermediario, è quindi pari ad € 689,91, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>spese di istruttoria</i>				450,00	270,00		270,00
<i>commissioni rete distributiva</i>				792,00	475,20	186,33	288,87
<i>oneri assicurativi (premio vita + premio impiego)</i>				796,65	477,99	335,27	142,72
<i>rimborso successivo al c.e. (al netto di interessi e spese di procedura)</i>					0,00	11,68	-11,68
<b>Totale</b>							689,91

7. Sull'importo sopra determinato, in ragione della natura di debito di valuta, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali a far data dalla richiesta.

8. Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, essendo orientamento consolidato di questo Arbitro quello secondo cui il rimborso di simili spese è ammesso solo quando l'ausilio di un professionista per la presentazione dello stesso si riveli necessario in virtù della complessità della controversia e tale condizione non può essere ravvisata nel caso di ricorsi in materia di estinzione anticipata di cessioni del quinto dello stipendio o della pensione.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 689,91, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura. Prende atto che alla parte ricorrente è stata restituita la somma di Euro 20,00 (venti/00) versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA